

	Statuto	
	<u>SIGHT SAVERS International - Italia</u>	
	Titolo I - Disposizioni generali	
	Art. 1 (denominazione)	
	1.1 E' costituita col nome di Sight Savers International - I-	
	talia (di seguito, SSII o l'Associazione) una associazione	
	senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale e aparti-	
	tica che persegue esclusivamente finalità di solidarietà so-	
	ciale mediante lo svolgimento di assistenza sociale, so-	
	cio-sanitaria, di beneficenza, istruzione e formazione a be-	
	neficio di soggetti non vedenti in paesi in via di sviluppo.	
	Sussistendo i requisiti di legge, SSII utilizzerà la locuzio-	
	ne "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'a-	
	cronimo "ONLUS" nella denominazione dell'Associazione, nei	
	suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico.	
	1.2 SSII è un'emanazione di Sight Savers International - UK	
	(di seguito, SSIUK), organizzazione di diritto inglese senza	
	scopo di lucro fondata nel 1950 da Sir John Wilson, attiva	
	sin da tale data nella prevenzione e nella cura della cecità	
	nei paesi in via di sviluppo. SSII condivide i medesimi idea-	
	li e persegue le medesime finalità di SSIUK.	
	Art. 2 (sede)	
	L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Dante 9 e potrà	
	istituire sedi secondarie per l'esercizio dell'attività sta-	
	tutaria su tutto il territorio italiano.	

	Art. 3 (durata e scioglimento anticipato)	
	3.1 L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà	
	essere prorogata o anticipatamente sciolta, osservando le mo-	
	dalità del presente Statuto.	
	3.2 Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, l'Associa-	
	zione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti	
	impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure	
	quando il patrimonio si riveli insufficiente al perseguimento	
	dei fini statutari. Nell'eventualità del verificarsi di una	
	causa di scioglimento legale o statutaria, il Consiglio Di-	
	rettivo propone all'Assemblea lo scioglimento dell'Associa-	
	zione.	
	3.3 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'As-	
	semblea in seduta straordinaria. L'Assemblea che delibera lo	
	scioglimento deve nominare i liquidatori, stabilire le moda-	
	lità della liquidazione e prevedere la devoluzione del patri-	
	monio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di pub-	
	blica utilità, ivi inclusa SSIUK, sentito l'organismo di con-	
	trollo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre	
	1996, n. 662, salvo che una diversa destinazione sia imposta	
	dalla legge.	
	Titolo II - Finalità dell'Associazione	
	Art. 4 (finalità)	
	4.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusi-	
	vamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgi-	

	mento di assistenza sociale, socio-sanitaria, di beneficenza,	
	istruzione e formazione a beneficio di soggetti non vedenti	
	in paesi in via di sviluppo.	
	4.2 In particolare, le finalità dell'Associazione sono la	
	promozione di misure per la prevenzione e la cura della ce-	
	cità e l'educazione, la riabilitazione, l'esercitazione e	
	l'occupazione di soggetti non vedenti in paesi in via di svi-	
	luppo, oltre alla promozione della collaborazione fra orga-	
	nizzazioni aventi finalità istituzionali identiche o simili a	
	quelle di SSII, ivi inclusa SSIUK. SSII non svolgerà attività	
	diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità in-	
	dicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.	
	Art. 5 (strumenti)	
	5.1 SSII utilizza in Italia ed all'estero tutti gli strumenti	
	che si rendano necessari o che siano opportuni per il conse-	
	guimento delle finalità di cui all'art. 4; in particolare,	
	può:	
	- raccogliere fondi da destinare al finanziamento delle pro-	
	prie attività, incluse le quote di iscrizione all'Associazio-	
	ne, le donazioni e le contribuzioni da persone fisiche o giu-	
	ridiche pubbliche e private od enti in genere, i finanziamen-	
	ti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internaziona-	
	li, le entrate derivanti da attività connesse a quelle isti-	
	tuzionali, i lasciti testamentari;	
	- gestire le riserve finanziarie non immediatamente necessa-	

	rie al perseguimento delle finalità statutarie, anche median-	
	te investimenti in valori mobiliari;	
	- acquistare, prendere in locazione o leasing, costruire,	
	mantenere e ristrutturare immobili, nonchè acquisire diritti	
	reali su di essi;	
	- programmare, sviluppare, finanziare o eseguire programmi,	
	progetti, studi e ricerche nel campo della prevenzione e cura	
	della cecità e/o nel campo dell'educazione, riabilitazione,	
	esercitazione ed occupazione di soggetti non vedenti in paesi	
	in via di sviluppo;	
	- collaborare con agenzie delle Nazioni Unite, altre organiz-	
	zazioni internazionali governative e non, enti, associazioni,	
	istituzioni o quanti altri perseguano gli stessi fini di	
	SSII, ed in particolare collaborare con SSIUK, per il perse-	
	guimento in comune delle finalità di SSII come previste nel	
	presente Statuto;	
	- costituire sezioni territoriali, allocare risorse presso	
	queste ultime e perseguire e sviluppare per il tramite di	
	queste le finalità statutarie di SSII;	
	- organizzare corsi di formazione non solo professionali per	
	la prevenzione e cura della cecità e/o per l'educazione, ria-	
	bilitazione, esercitazione ed occupazione di soggetti non ve-	
	denti;	
	- svolgere attività di comunicazione, promozione e sensibi-	
	lizzazione delle finalità ed attività di SSII.	

	5.2 I fondi raccolti da SSII ed ogni altra riserva finanziaria di SSII, a qualunque titolo ottenuta, i quali siano destinati al perseguimento delle finalità di SSII nei paesi in via di sviluppo in conformità con quanto previsto dal presente statuto, possono essere elargiti gratuitamente a SSIUK, affinché quest'ultima provveda, con mezzi propri, ad utilizzarli direttamente per la realizzazione di programmi di utilità sociale nel rispetto delle finalità di SSII.	
	Titolo III - I soci	
	Art. 6 (Ammissione - Categorie di soci)	
	6.1 Il numero dei Soci è illimitato. Coloro che condividono le finalità di SSII possono diventarne Soci e portare il proprio contributo, secondo le disponibilità e capacità di ciascuno, alle attività svolte da SSII.	
	6.2 Le persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere, possono diventare Soci dell'Associazione con diritto ad un solo voto in Assemblea.	
	6.3 La qualità di Socio si acquista, dietro presentazione di apposita domanda scritta, a seguito di provvedimento di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. E' necessario, per assumere la qualità di Socio, non avere interessi in contrasto con quelli dell'Associazione.	
	Art. 7 (diritti ed obblighi dei soci)	
	7.1 Ogni Socio maggiorenne può essere eletto alle cariche associative ed ha il diritto di voto nell'Assemblea, segnata-	

	mente, per eleggere gli organi dell'Associazione, approvare e	
	modificare l'Atto Costitutivo, lo Statuto ed eventuali rego-	
	lamenti, approvare i bilanci ed i rendiconti. Il versamento	
	non crea altri diritti di partecipazione. La qualità di Socio	
	non è trasmissibile a terzi per atto fra vivi o per causa di	
	morte.	
	7.2 L'adesione all'Associazione in qualità di Socio è a tempo	
	indeterminato.	
	7.3 Ciascun Socio ha facoltà di recedere dal rapporto asso-	
	ciativo in qualunque tempo dandone comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo di SSII. Il recesso ha efficacia decor-	
	rente dallo scadere dell'anno solare in corso, purché sia co-	
	municata almeno tre mesi prima di tale scadenza. Altrimenti	
	ha efficacia decorrente dallo scadere dell'anno solare suc-	
	cessivo, in relazione al quale il Socio recedente è tenuto a	
	versare la relativa quota associativa.	
	7.4 Il Socio è tenuto a versare la quota associativa annuale	
	minima entro il 31 dicembre di ciascun anno, compreso l'anno	
	in cui ha aderito all'Associazione. Al mancato versamento en-	
	tro il suddetto termine seguirà un invito formale a regola-	
	rizzare il pagamento della quota associativa entro un termine	
	non inferiore a quindici giorni dal ricevimento dell'invito.	
	Il Socio in mora con il pagamento della quota associativa non	
	può esercitare il diritto di voto in Assemblea. Il mancato a-	
	dempimento all'invito a versare la quota associativa annuale	

	nel termine ivi espressamente indicato comporta la decadenza	
	automatica dalla qualità di Socio.	
	7.5 Il Socio deve tenere un comportamento consono alle fina-	
	lità di SSII. Il Socio che tenga un comportamento in contra-	
	sto con le finalità di SSII o comunque gravemente lesivo	
	dell'immagine di SSII può essere escluso dall'Associazione.	
	7.6 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del	
	Consiglio Direttivo.	
	7.7 L'attività di Socio non dà diritto ad alcun compenso o	
	retribuzione. L'esercizio della facoltà di recesso od il	
	provvedimento di esclusione non fanno sorgere alcun diritto a	
	ripetere quanto versato a titolo di quota associativa, né	
	fanno sorgere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	Titolo IV - Gli organi dell'Associazione	
	Art. 8 (indicazione degli Organi)	
	Gli Organi dell'Associazione sono:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente ed il Vicepresidente;	
	- il Revisore dei Conti.	
	Capo I - L'Assemblea	
	Art. 9 (l'Assemblea)	
	9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.	
	9.2 Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea.	
	Ogni Socio, persona fisica o giuridica, dispone di un solo	

	voto.	
	Art. 10 (funzioni)	
	10.1 L'Assemblea ordinaria:	
	- ratifica i regolamenti eventualmente predisposti dal Consi-	
	glio;	
	- approva il bilancio annuale od il rendiconto e l'eventuale	
	relazione del Presidente;	
	- nomina i Membri del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il	
	numero;	
	- nomina il Revisore dei Conti;	
	- delibera sulle proposte di esclusione dei Soci;	
	- delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua compe-	
	tenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo	
	esame da parte del Consiglio Direttivo.	
	10.2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del	
	presente Statuto e dell'Atto Costitutivo, sul trasferimento	
	della sede dell'Associazione, sullo scioglimento di essa e	
	sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.	
	Art. 11 (convocazione dell'Assemblea)	
	11.1 L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno	
	entro i quattro mesi successivi al termine di ciascun anno	
	solare per l'approvazione del bilancio o del rendiconto an-	
	nuale.	
	11.2 L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria o straordi-	
	naria, dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della	

	data fissata mediante comunicazione (a titolo esemplificati-	
	vo, mediante lettera, lettera raccomandata, telefax, posta e-	
	lettronica, ecc.) inviata a ciascun Socio contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, anche di	
	un'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea dovrà altresì	
	essere convocata se ne faccia richiesta motivata almeno un	
	decimo dei Soci.	
	11.3 L'Assemblea può tenersi in Italia od all'estero, purchè	
	in Paesi della C.E. L'Assemblea può altresì tenersi a mezzo	
	teleconferenza o videoconferenza o mediante consultazione	
	scritta, secondo le modalità previste da apposito regolamento.	
	Art. 12 (funzionamento dell'Assemblea).	
	12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente od, in caso di	
	sua assenza od impedimento dal Vicepresidente. Chi presiede	
	l'Assemblea nomina di volta in volta un Segretario per la re-	
	dazione del verbale di Assemblea. I verbali dell'Assemblea	
	devono essere conservati in apposito libro dei verbali e re-	
	care la firma congiunta di chi presiede l'Assemblea e del Se-	
	gretario di turno.	
	12.2 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se, in	
	prima convocazione, è presente almeno la maggioranza dei So-	
	ci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deli-	
	berazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza	
	dei voti dei presenti.	

	12.3 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con	
	la presenza di almeno tre quarti dei Soci. Le deliberazioni	
	dell'Assemblea straordinaria sono assunte a maggioranza dei	
	presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e	
	la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo occorre il	
	voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.	
	12.4 E' ammesso il voto per delega.	
	Capo II - Il Consiglio Direttivo	
	Art. 13 (composizione, durata, funzionamento)	
	13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo	
	composto da un numero di Membri variabile, a discrezione	
	dell'Assemblea, fra 3 e 5, scelti fra i Soci maggiorenni di	
	SSII se persone fisiche o fra i legali rappresentanti dei So-	
	ci se persone giuridiche.	
	13.2 I Membri vengono nominati la prima volta dall'Atto Co-	
	stitutivo. Successivamente i Membri sono nominati dall'Assem-	
	blea tra una rosa di candidati proposta dal Consiglio Diret-	
	tivo. Ciascun Socio o legale rappresentante di Soci che siano	
	persone giuridiche può proporre la propria candidatura al	
	Consiglio Direttivo per iscritto, senza con ciò vincolare il	
	Consiglio Direttivo nella scelta della rosa dei candidati.	
	13.3 I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un	
	triennio e sono rieleggibili. Ogni Membro del Consiglio Di-	
	rettivo non può durare in carica per più di tre mandati con-	
	secutivi.	

	13.4 La carica di Membro del Consiglio Direttivo non dà diritto ad alcun compenso o retribuzione.	
	13.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte per ogni anno solare su convocazione del Presidente mediante comunicazione (a titolo esemplificativo, mediante lettera, lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.) inviata a ciascun Membro. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in Italia, all'estero purchè in Europa. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono altresì svolgersi mediante teleconferenza o videoconferenza o consultazione scritta, secondo le modalità previste da apposito regolamento.	
	13.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio deve essere presente la maggioranza dei Membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	13.7 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più Membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione,. Ove decada oltre la metà dei Membri del Consiglio, i Membri rimanenti dovranno senza indugio convocare l'Assemblea perchè provveda alla nomina dei Membri necessari.	
	Art. 14 (funzioni)	
	Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi dell'Asso-	

	ciazione che non siano dalla legge o dallo Statuto espressa-	
	mente riservate ad altri Organi. In particolare il Consiglio:	
	- elegge fra i propri Membri il Presidente ed il Vicepresi-	
	dente;	
	- propone una rosa di candidati per le nomine dei Membri da	
	parte dell'Assemblea;	
	- determina la politica ed i criteri della comunicazione e	
	promozione dell'attività e delle finalità dell'Associazione,	
	della raccolta di fondi e della loro destinazione, in confor-	
	mità con quanto previsto dal presente Statuto;	
	- tiene i rapporti con le organizzazioni nazionali ed inter-	
	nazionali e con gli enti, associazioni ed istituzioni con i	
	quali SSII collabora od intende collaborare;	
	- elabora gli eventuali regolamenti da sottoporre alla rati-	
	fica dell'Assemblea;	
	- convoca l'Assemblea secondo le modalità prescritte dal pre-	
	sente Statuto;	
	- stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea;	
	- stabilisce le categorie dei Soci e la quota associativa mi-	
	nima nonchè l'entità di eventuali contributi;	
	- accetta e destina donazioni, lasciti, eredità ed altri a-	
	vanzi di gestione;	
	- delibera sugli acquisti e vendite di immobili e valori mo-	
	biliari;	
	- redige il bilancio od il rendiconto annuale.	

	Capo III - Il Presidente ed il Vicepresidente	
	Art. 15 (nomina, durata, funzioni)	
	15.1 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Pre-	
	sidente ed il Vicepresidente, i quali sono pure, rispettiva-	
	mente, Presidente e Vicepresidente di SSII.	
	15.2 Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per	
	un triennio, salva cessazione della carica di Membro del Con-	
	siglio Direttivo.	
	15.3 La carica di Presidente o Vicepresidente non dà diritto	
	ad alcun compenso o retribuzione.	
	15.4 Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza	
	anche in giudizio e di fronte ai terzi dell'Associazione. Il	
	Presidente:	
	- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assem-	
	blea;	
	- svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Di-	
	rettivo;	
	- predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni del	
	Consiglio Direttivo.	
	15.5 In caso di assenza o impedimento, il Presidente può de-	
	legare le proprie attribuzioni al Vicepresidente.	
	Capo IV	
	Art. 16 (il Revisore dei Conti)	
	16.1 Il Revisore dei Conti è una persona fisica od una so-	
	cietà iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.	

	16.2 Il Revisore dei Conti è nominato per la prima volta	
	dall'Atto Costitutivo. Successivamente, viene nominato	
	dall'Assemblea, la quale ne determina anche il compenso. Il	
	Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi finanziari e	
	l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte.	
	16.3 Il Revisore dei Conti provvede al controllo della rego-	
	lare tenuta della contabilità secondo le norme previste dal	
	Codice Civile per le società che non fanno ricorso al mercato	
	del capitale di rischio.	
	Titolo V - Le risorse economiche	
	Art. 17 (indicazione delle risorse)	
	Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:	
	- quote associative;	
	- donazioni e lasciti;	
	- proventi derivanti dalla raccolta di fondi e dalle attività	
	connesse;	
	- proventi derivanti dall'amministrazione di beni immobili e	
	mobili;	
	- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche na-	
	zionali ed internazionali;	
	- ogni altro tipo di entrata derivante dalle attività	
	dell'Associazione o da attività connesse.	
	Art. 18 (patrimonio ed avanzi di gestione)	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni	
	mobili ed immobili di essa. Gli avanzi di gestione sono de-	

